

CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA DI DICEMBRE 2022

06901

06901

Cessionari, compensazione al via

DI GIULIA SIRTOLI

Al via la compensazione in F24 dei crediti d'imposta per i maggiori oneri di acquisto di energia elettrica e gas naturale ceduti dalle imprese beneficiarie in seguito all'estensione dell'agevolazione al mese di dicembre 2022 operata dal dl aiuti 4 (dl 176/2022). Con la risoluzione n. 2 di ieri, infatti, l'Agenzia delle entrate ha istituito i 4 codici tributo necessari per procedere all'utilizzo in compensazione di detti bonus da parte dei cessionari, previa comunicazione dell'avvenuta cessione all'Agenzia.

Chi ha acquistato dalle imprese i crediti in parola, dunque, dovrà utilizzare in dichiarazione dei redditi, in base al soggetto che ha ceduto il diritto, i seguenti codici:

- "7742" denominato "cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022).
- "7743" denominato "cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022).
- "7744" denominato "cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022).
- "7745" denominato "cessione credito - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022).

Come ricordato nel documento di prassi, infatti, i crediti d'imposta riconosciuti dal dl aiuti 4 (art. 1, co. 1 e 2) al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 potevano già essere utilizzati in compensazione dai beneficiari originari tramite i codici tributo appositamente istituiti dalle Entrate il 12 dicembre 2022 (risoluzione n. 72/E).

La risoluzione di ieri, invece, si occupa di istituire i codici da inserire nel modello F24 per permettere ai terzi che hanno acquistato i crediti tramite cessione da parte delle imprese di compensare gli stessi con le imposte da versare.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1747 - T.1677

